Art. 356 Tribunali statali competenti

1 Il Cantone dove ha sede il tribunale arbitrale designa un tribunale superiore competente per:

a. statuire sui reclami e sulle domande di revisione;

b. ricevere in deposito il lodo e attestarne l'esecutività.

2 Un altro tribunale o un tribunale composto in altro modo, designato dal Cantone dove ha sede il tribunale arbitrale, è competente in istanza unica per:

a. nominare, ricusare, revocare e sostituire gli arbitri;

b. prorogare il mandato del tribunale arbitrale;

c. prestare concorso al tribunale arbitrale per procedere ad atti procedurali.